



LEGA PRO

COMUNICATO N. 38/DIV – 8 OTTOBRE 2024

38/133

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 7 OTTOBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 7 Ottobre 2024

8^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

FERALPISALO'

ALBINOLEFFE

1-0

GIRONE B

TERNANA

CAMPOBASSO

0-0

GIRONE C

CROTONE

AVELLINO

0-4

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell'8 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 7 OTTOBRE 2024

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto,
premessi che in occasione delle gare dell'ottava giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO e TERNANA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00

AVELLINO per avere, alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, al 24° minuto del secondo tempo intonato, cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale, ripetuto per circa due minuti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

CROTONE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 25° minuto del primo tempo e al 26° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRAGLIA PIERO (CAMPOBASSO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CABIANCA EDDY (FERALPISALO')
per grave fallo di gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZENNARO MATTIA (FERALPISALO')

AMMONIZIONE (III INFR)

BENASSAI FRANCESCO
CAPUANO MARCO

(CAMPOBASSO)
(TERNANA)

AMMONIZIONE (II INFR)

ZOMA MOHAMED ALI
PREZIOSO MARIO FRANCESCO
PASINI NICOLA
PIETRELLI ALESSANDRO

(ALBINOLEFFE)
(CAMPOBASSO)
(FERALPISALO')
(FERALPISALO')

AMMONIZIONE (I INFR)

FOSSATI MARCO EZIO
LONGO SALVATORE
GORI GABRIELE
FORTE FRANCESCO
ROJAS ZAMORA LUIS JOSE ESTEB
DI MOLFETTA DAVIDE

(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(AVELLINO)
(CAMPOBASSO)
(CROTONE)
(FERALPISALO')

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze l'8 Ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani